

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 225-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 dicembre 1958, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1960 (V. Stampato n. 660)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1960

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Atti diretti a commettere genocidio).

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone i membri del gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Atti diretti a commettere genocidio).

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

Art. 2.

(Deportazione a fine di genocidio).

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso, è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Art. 2.

(Deportazione a fine di genocidio).

Identico.

Art. 3.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).

Identico.

Art. 5.

(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).

Identico.

Art. 6.

(Imposizione di marchi o segni distintivi).

Identico.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio).

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti previsti negli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 6, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente.

Art. 9.

(Estradizione).

Per i reati previsti dalla presente legge è ammessa la estradizione del colpevole a favore dello Stato ove i reati sono stati commessi o della Corte criminale internazionale alla cui giurisdizione detti reati potranno essere deferiti a seguito di accordo fra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948.

Identico.

Art. 7.

(Accordo per commettere genocidio).

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Identico.

Art. 8.

(Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Art. 9.

(Estradizione).

Agli effetti della legge penale, i delitti preveduti nella presente legge, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici.

Art. 10.

(Competenza per materia).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte di assise.